



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

*Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6*  
*“legge provinciale sugli incentivi alle imprese”*

## **CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE**

**"AIUTI PER LE RETI D'IMPRESA"**

Deliberazione della G.P.	N. e data
Approvazione	n. 1342 dd. 1 luglio 2013
Modifica	n. 616 dd. 22 aprile 2016

# **I N D I C E**

- 1. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 3. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' AGEVOLATE**
- 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**
  - 4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
  - 4.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE**
- 5. PERCENTUALI DI CONTRIBUTO**
- 6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA**
  - 6.1 OBBLIGHI**
  - 6.2 DINIEGHI E REVOCHE**
  - 6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA**
- 7. PROCEDURE**
  - 7.1 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
  - 7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**
- 8. DOCUMENTAZIONE**
  - 8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
  - 8.2 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE**
  - 8.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE**

## **1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi previsti dall'articolo 24 novies "Aiuti per le reti d'impresa" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come "legge provinciale".

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, di seguito "norme di carattere generale".

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I beneficiari delle agevolazioni previste dai presenti criteri sono le reti d'impresa, anche transregionali e transnazionali, alle quali partecipano imprese aventi almeno una unità operativa sul territorio provinciale secondo quanto previsto dal punto 3, comma 1, lettera a) delle norme di carattere generale.

2. Nel caso di reti dotate di soggettività giuridica i contributi sono accordati all'organo comune della rete stessa; nel caso di reti prive di soggettività giuridica i contributi sono accordati all'organo comune per conto delle imprese aderenti.

3. In ogni caso, i contributi sono accordati soltanto con riferimento alle spese in capo alle imprese, aventi almeno una unità operativa sul territorio provinciale, che svolgono attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale.

4. I contratti di rete che consentono di accedere alle agevolazioni di cui alle presenti disposizioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato;
- b) essere sottoscritti da non meno di tre imprese;
- c) qualora sottoscritti anche da grandi imprese o da soggetti diversi dalle imprese svolgenti attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A richiamata al comma 3, assicurare che la partecipazione di tali soggetti non superi rispettivamente e cumulativamente la quota di un terzo dei soggetti aderenti.

## **3. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AGEVOLATE**

1. Per favorire le aggregazioni tra imprese, anche transregionali e transnazionali, possono essere concessi contributi per le spese legali (incluse le spese notarili), amministrative e di consulenza sostenute dalla rete d'impresa per giungere alla sottoscrizione del relativo contratto, a condizione che sia stato stipulato il contratto medesimo.

2. Possono altresì essere concessi contributi per la costituzione del fondo

patrimoniale comune delle reti d'impresa finalizzato a finanziare l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) formazione del personale impegnato nel progetto di rete e assunzione di personale destinato a progetti di internazionalizzazione della rete ai sensi dell'articolo 24 sexies, comma 1 bis, della legge provinciale;
- b) acquisto di hardware e software necessari alla realizzazione del progetto di rete;
- c) acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie da sfruttare nell'ambito del progetto di rete;
- d) interventi di promozione e di commercializzazione da sviluppare nell'ambito del progetto di rete;
- e) acquisizione di consulenze esterne specialistiche finalizzate alla promozione e allo sviluppo del progetto di rete incluse quelle relative a progetti di internazionalizzazione.

## **4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

### **4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il valore di costituzione del fondo patrimoniale comune di rete destinato alle attività di cui al punto 3 è ammissibile soltanto per gli importi effettivamente versati; non sono ammessi gli apporti in natura.

2. In ogni caso le quote agevolabili riferite ad un'impresa non possono superare un terzo del fondo patrimoniale comune.

3. Ai fini della determinazione del contributo sono agevolabili soltanto quote di fondo patrimoniale comune di rete apportate da imprese aventi almeno una unità operativa in provincia di Trento, ai sensi del punto 2, comma 1; sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli apporti di soggetti diversi dalle imprese.

4. I versamenti degli apporti devono avvenire tramite istituto di credito; non sono comunque ammessi versamenti in contanti o tramite assegno bancario.

### **4.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE**

1. La spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari ad euro 2.500,00.

2. La spesa massima ammissibile non può superare l'importo di euro 200.000,00.

3. I limiti di cui al presente punto devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

## **5. PERCENTUALI DI CONTRIBUTO**

1. Sulle quote del fondo patrimoniale comune di rete ammissibili secondo le disposizioni di cui al punto 4.1 effettivamente versate è concesso un contributo in conto

capitale ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nella misura del 50%. Per le reti con soggettività giuridica del settore del porfido la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali. <sup>1</sup>

2. In relazione alle spese legali, amministrative e di consulenza sostenute dalla rete d'impresa per giungere alla sottoscrizione del relativo contratto è concesso un contributo in conto capitale ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nella misura del 30%. Per le reti con soggettività giuridica del settore del porfido la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali. <sup>2</sup>

3. Nel caso di affidamento dell'istruttoria agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale, l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 500,00 è concesso un contributo del 90 per cento a titolo di «de minimis».

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a:

- a) all'organo comune di rete nel caso di reti dotate di soggettività giuridica;
- b) all'organo comune di rete per conto di ciascuna impresa aderente nel caso di reti prive di soggettività giuridica.

5. Il contributo relativo ai costi di istruttoria di cui al comma 3 è corrisposto con le medesime modalità previste dal comma 4. L'ente di garanzia dovrà inserire nella domanda di contributo copia semplice della fattura dei costi di istruttoria intestata al soggetto beneficiario.

6. In relazione all'andamento delle risorse finanziarie con deliberazione della Giunta provinciale possono essere modificate le modalità di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 in particolare prevedendo la concessione del contributo in rate annuali.

## **6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA**

### **6.1 OBBLIGHI**

#### *6.1.1 Obblighi di destinazione*

1. Il fondo patrimoniale comune di rete deve essere destinato agli scopi previsti per un periodo di almeno 5 anni dalla corresponsione del contributo e, nello stesso periodo non può essere restituito, nemmeno in parte, alle imprese aderenti.

#### *6.1.2 Obblighi di radicamento territoriale*

1. Le imprese la cui partecipazione alla rete è agevolata devono mantenere la propria unità operativa sul territorio provinciale per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del contributo.

---

<sup>1</sup> Frase aggiunta dal sesto alinea dell'allegato 4) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

<sup>2</sup> Frase aggiunta dal settimo alinea dell'allegato 4) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 dd. 22 aprile 2016.

2. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso non può superare un anno.

### 6.1.3 Altri obblighi

1. Le reti non possono distribuire risorse, sotto qualsiasi forma, alle imprese aderenti.

2. I soggetti richiedenti sono impegnati a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

3. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

4. A richiesta dell'organismo istruttore, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri.

5. Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

## 6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di destinazione di cui al punto 6.1.1 comporta la revoca totale del contributo.

2. Il mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale previsto dal punto 6.1.2, comma 1, comporta la revoca totale dei contributi.

3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle

- disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui ai punti 8.1 e/o 8.2;
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui ai punti 8.1 e/o 8.2.
4. Il mancato rispetto del divieto di distribuzione di risorse di cui al punto 6.1.3, comma 1, comporta la revoca del contributo.
5. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.
6. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi previsti dai relativi commi.
7. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettera a) i contributi sono totalmente revocati.
8. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato.
9. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca dei relativi contributi concessi. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettere a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.
10. Il contributo sul costo di istruttoria previsto dal punto 5, comma 5, è revocato nel caso di revoca totale degli altri contributi ai sensi di questo punto.
11. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

### **6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA**

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.
2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.
3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 6.2.

## **7. PROCEDURE**

## **7.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalle presenti disposizioni sono presentate in relazione all'affidamento disposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge provinciale, ai seguenti organismi istruttori:

- a) la struttura provinciale competente in materia di incentivazione delle attività economiche;
- b) gli enti di garanzia.

2. Le domande sono presentate presso gli organismi istruttori indicati al comma 1 tenendo conto del settore di appartenenza individuato secondo le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

3. Le domande, compilate utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente e resa disponibile online, devono essere presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Le domande presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale, sono ritenute validamente trasmesse soltanto se sottoscritte con firma digitale.

5. Per le domande validamente inoltrate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

6. Il medesimo soggetto può presentare un'unica domanda a valere sulle presenti disposizioni. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

7. Successivamente alla presentazione della domanda di contributo non sono consentiti:

- a) l'integrazione dell'importo richiesto ad agevolazione nella domanda presentata;
- b) il subentro di un nuovo soggetto rispetto al richiedente, tuttavia è consentita la sostituzione delle imprese aderenti al contratto di rete nel rispetto delle condizioni di ammissibilità.

## **7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Le domande di agevolazione di cui al presente Capo sono esaminate secondo la procedura automatica di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale.

2. Gli apporti al fondo patrimoniale comune di rete e le altre spese devono essere già stati effettuati al data di presentazione della domanda purché non prima dei diciotto mesi precedenti a tale data.

3. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.



4. L'ente istruttore accerta esclusivamente la completezza, la regolarità della dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della concessione delle agevolazioni sulla base delle dichiarazioni rese e calcola il contributo.

5. Ai fini della concessione dei contributi, è cura dell'organismo istruttore verificare l'iscrizione della rete richiedente e delle imprese aderenti al Registro imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

7. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

- a) l'acquisizione della documentazione prevista al punto 8.1, comma 2;
- b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni, ove previsti.

8. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, il procedimento è concluso con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 6, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

## **8. DOCUMENTAZIONE**

### **8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Alle domande di cui al punto 7.1 è necessario allegare:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'organo comune, attestante:
  1. l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
  2. l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui la rete è eventualmente tenuta;
  3. che le imprese in relazione alle quali sono richieste le agevolazioni non hanno in corso procedure concorsuali, non sono in stato di difficoltà secondo le definizioni adottate dalla Commissione europea all'articolo 1, paragrafo 7, Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e sono in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili;
  4. l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive in capo alle imprese in relazione alle quali sono richieste;
  5. il completo versamento degli apporti al fondo patrimoniale comune per cui è chiesta l'agevolazione, con indicazione dell'entità, dei soci apportatori, delle modalità di incremento del fondo, delle date di versamento, nonché il riferimento alle tipologie di attività agevolate di cui al punto 3;

- b) FOGLIO NOTIZIE redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
  - 1. individuazione della rete richiedente comprensiva di sede legale attività svolta in favore degli aderenti
  - 2. individuazione delle imprese aderenti per le quali l'organo comune richiede l'agevolazione;
  - 3. l'importo di aiuti "de minimis", ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;
- c) COPIA DEL CONTRATTO DI RETE, qualora non ancora depositato presso il registro delle imprese;
- d) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE, copia semplice di fatture, note spese o documenti equipollenti relativi alle spese legali, amministrative e di consulenza, nonché alle altre spese riguardanti le attività indicate al punto 3, comma 2;
- e) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il completo pagamento di tutte le spese sostenute e documentate di cui alla lettera d) per i quali si chiede l'erogazione del contributo.

2. In relazione alla verifica delle attività della rete con le tipologie di attività agevolate previste al punto 3 o comunque per precisazioni sulla documentazione presentata, l'organismo istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta secondo le procedure di cui al commi 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda.

## **8.2 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE**

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, nella rete priva di soggettività giuridica si verificano modificazioni soggettive riguardanti le imprese aderenti, per conto delle quali sono accordati i contributi all'organo comune ai sensi del punto 2, comma 2, è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

- a) Documentazione generale
  - a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
- b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa
  - b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, la domanda di subentro prevista al comma 1, lettere b.1 è sostituita da:

a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 6, lettera b) della legge provinciale e al comma 1 del medesimo articolo.

### **8.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE**

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante la regolare esecuzione e il mantenimento degli apporti al fondo patrimoniale comune di rete, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.